

N.3934/04 R.G. notizie di reato
N. 592/06 R.G. Dib.
N: 729/10 REG. Sent.
N. 37 AZ. (MNGN).



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di MESSINA

DICHIARAZIONE DI APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO
E MOTIVI CONTESTUALI
- art. 570, 593 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero, dott. ssa G. Anna Maria Arena
con il presente atto propone appello avverso la sentenza nr. 720/10 RG sentenze, 3934/09 RG NR
notizie di reato, pronunciata in data 22.4.2010 dal **Giudice Monocratico del Tribunale di**
Messina, dott. Walter Ignazzitto per avere il Giudice assolto
SCEUSA GASPARE, DRAGOTTA BENEDETTO, LUXI UBALDO, SIRACUSA FELICE
dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.

* * *

Nell'impugnata sentenza il Giudice ha assolto gli imputati perché
"...non vi sono certezze in ordine alla velocità tenuta dall'Audi A4 al momento del sinistro,
"...non vi sono certezze in ordine alla tipologia di traumi subiti dalle vittime,
"...non vi sono certezze circa l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza da parte del conducente e
dei passeggeri dell'Audi,
concludendo per
"...l'insufficienza, contraddittorietà e incertezza del riscontro probatorio in ordine alla
ricostruzione del nesso causale rispetto ad altri fattori causali interagenti nella produzione del
risultato lesivo", argomentando tale assunto sulla base della sentenza Franzese delle Sezioni Unite
(10.7.2002-11.9.2002 n. 30328).

Non si conviene sulle argomentazioni esposte in sentenza in relazione
all'insufficienza/contraddittorietà della prova.

Nell'ambito del presente procedimento sono state disposte consulenze e perizie che hanno avuto ad
oggetto tale tema. In particolare, si contano la consulenza disposta dal Pm, quella delle parti civili,
la consulenza effettuata nell'interesse degli imputati, la perizia effettuata in esito a richiesta di
incidente probatorio ed infine la perizia che lo stesso Giudice del Tribunale Monocratico ha
disposto nel corso del dibattimento. E' evidente che le conclusioni che ciascuna parte individua
in ordine al tema indicato sono difformi, ma tale dato non vale a giustificare la conclusione
impugnata, posto che a fronte dei plurimi accertamenti acquisiti, il giudice, peritus peritorum, era in

90938

CA

grado di individuare se vi fossero, nell'ambito segnato dalle consulenze acquisite, percorsi logico scientifici in grado di dirimere la questione oggetto dell'accertamento tecnico.

Tale valutazione di merito, per quel che concerne la posizione dell'Accusa, è desumibile dalla perizia effettuata ad opera dei professori Montella e Vacchiano, compatibile, per quanto riguarda metodologia e risultato, alla consulenza della parte civile, posto che in tale elaborato si da atto dei criteri usati per il calcolo della velocità e delle motivazioni per le quali le valutazioni degli altri operatori tecnici dovevano essere disattese.

Sotto tale profilo, pertanto, il nesso eziologico fra evento e condotta deve ritenersi accertato e provato e, a fronte delle ulteriori argomentazioni oggetto della sentenza, nelle quali il Giudice conviene sulla sussistenza di condotta omissiva, ascrivibile, per colpa, agli imputati, si deve insistere per la riforma della sentenza e nella richiesta di condanna degli imputati.

Ancora e sempre con riferimento al motivo di appello indicato, occorre evidenziare come non sia condivisibile il percorso logico argomentativo adottato dal Giudice per addivenire alla conclusione già esposta in ordine alla insussistenza del nesso di causalità.

Si fa espressamente rinvio in sentenza alla decisione delle Sezioni Unite (ud, 10.7.2002 -11.9.2002 n. 30328, Franzese) richiamandosi, metodologicamente al criterio della "alta probabilità logica" ivi richiamato.

Occorre puntualizzare quali siano i termini attraverso cui commisurare l'alta probabilità logica, dovendosi esprimere il giudizio rispetto alla causalità del reato omissivo improprio, che concretamente impegna il presente giudizio.

E' la stessa Corte di Cassazione che chiarisce in sentenza successiva a quella delle Sezioni Unite quali siano i parametri di valutazione:

"In tema di causalità nei reati omissivi impropri il giudice, nell'accertare se l'evento sia conseguenza dell'omissione compie una ricostruzione logica fondata, non su una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili, ma su ipotesi, dando luogo ad una causalità normativa, basata su un giudizio controfattuale, alla quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che non potrà mai avere una verifica fenomenica, verifica che invece nella causalità commissiva è spesso, ma non sempre praticabile. Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229668

Alla luce di tale orientamento non appare condivisibile pretendere di sostituire al giudizio logico quello che scaturisce o dovrebbe scaturire dalla concatenazione di singoli dati di fatto materiali, esistenti e verificabili, per cui, avendo a disposizione elemento dirimente, quale è quello della velocità, il giudizio controfattuale che se ne trae, verifica e soddisfa a pieno titolo l'esistenza di un nesso di causalità fra la condotta omissiva - ricondotta dallo stesso Giudice agli imputati - ed evento infausto.

E ciò a prescindere dalla possibile interferenza dell'impiego delle cinture di sicurezza da parte degli occupanti dell'autovettura: ove vi fosse stato effettivamente una causale legata al mancato impiego delle cinture, la morte sarebbe derivata, con elevato grado di probabilità, dallo sbalzamento dei corpi all'esterno dell'abitacolo e dall'impatto con l'asfalto o con le stesse barriere. Tutti i cadaveri invece vengono ritrovati alla base del pilastro, nella sottostante Via Palermo, e ciò dimostra che quando la macchina ha sfondato la barriera, erano ancora tutti dentro l'autovettura, per cui, l'impatto mortale deve essere stato, per forza di cose, non il contraccolpo dovuto all'assenza della cintura, ma l'impatto frontale con il pilastro e il successivo volo di 51 metri che ne è seguito. Sul punto indispensabile ed esaustivo è il richiamo alla deposizione resa in dibattimento dal Dott. Vacchiano, estremamente chiaro e illuminante nella trattazione di tale argomento.

Ma vi è di più. Non può sottacersi ulteriore constatazione e cioè che, ove anche fosse dimostrata l'impossibilità di provvedere alla sostituzione delle barriere per mancanza dei fondi, sarebbe bastato, impiegando livello di diligenza minimo, predisporre il restringimento della carreggiata sul

Al

viadotto, in modo tale da ridurre drasticamente la velocità di attraversamento e scongiurare, ipso facto, ogni possibile causa di allargamento delle autovetture e quindi l'impatto con le barriere e il superamento delle stesse. Anche sotto tale aspetto il giudizio controfattuale conferma la piena operatività del vincolo di consequenzialità logica, che resta pertanto di grado elevato, idoneo cioè a ricollegare l'evento all'omissione.

* * *

Vorrà, pertanto, la Corte di Appello, sulla base del motivo di appello indicato, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarare la penale responsabilità degli imputati SCEUSA GASPARE, DRAGOTTA BEATRICE, LUXI UBALDO, SIRACUSA FELICE in ordine al reato di cui sopra con gli effetti di legge che ne conseguono ed applicare ai prevenuti la pena che sarà richiesta in udienza.
Messina, 14 ottobre 2010

IL PUBBLICO MINISTERO
Dott. ssa G. Anna Maria Arena

Depositata / pervenuta nella cancelleria del Giudice il _____

Si delega per il deposito la dot. ssa Valeria De Marco,
Cancelliera - Messina

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina
Deposito



15.10.10
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(dot. ssa Valeria De Marco)

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina
Per copia con l'originale



Messina, 15.10.10
L'Assistente Giudiziario
dot. ssa Valeria De Marco

TRIBUNALE DI MESSINA
DEPOSITATO in Cancelleria

oggi 15 OTT 2010
dall'Avv. io

IL CANCELLIERE CI
(Ernesto Aquidara)